

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 4 novembre 1998**

Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, D'Amico, D'Alema, Danese, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Leccese, Leoni, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pezzoni, Ranieri, Rivera, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CASINELLI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Arpino e norme in materia di esercizio delle case da gioco » (5352);

MOLINARI: « Disposizioni in materia di *franchising* » (5353);

SALES: « Disposizioni in materia di capitalizzazione e ristrutturazione delle piccole e medie imprese meridionali » (5354);

MARIO PEPE e MERLO: « Modifica all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di distanze minime per la edificazione nei comuni montani » (5355).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

« Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri e per il personale militare del Ministero della difesa » (5324) *Parere delle Commissioni III (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), IV (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento), V, VI, VII, VIII, X e XI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

II Commissione (Giustizia):

MUSSOLINI e TARDITI: « Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione » (5227) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e XII;*

CASINI ed altri: « Disposizioni per contrastare il fenomeno dei sequestri di persona » (5293) *Parere delle Commissioni I, IV, V e VI (ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

IV Commissione (Difesa):

MANTOVANI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage del Cermis » (5146) *Parere delle Commissioni I, II, III e V;*

VI Commissione (Finanze):

PERETTI: « Modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile alle piccole e medie imprese » (5327) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di remunerazione ordinaria da applicare all'incremento del capitale investito nelle imprese » (5328) *Parere delle Commissioni I, V e X;*

PERETTI: « Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative ai canoni di locazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale » (5329) *Parere delle Commissioni I, V e VIII;*

VIII Commissione (Ambiente):

FOTI ed altri: « Norme in tema di indennità risarcitoria per violazione delle disposizioni sulle bellezze naturali e paesistiche » (5269) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

IX Commissione (Trasporti):

GALLETTI: « Norme sulla sicurezza della navigazione aerea militare e istituzione della Commissione nazionale per la sicurezza dei voli » (4667) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VI, VII e XI;*

URSO « Istituzione dell'Agenzia di Stato per la sicurezza aeronautica » (4998) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento), III, IV, V, VI, XI e XIV;*

X Commissione (Attività produttive):

VOLONTÈ: « Regolamentazione del commercio dei supporti fonografici » (5239) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73 comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VII;*

XI Commissione (Lavoro):

CIANI: « Revisione della disciplina sulla capitalizzazione di una quota della pensione integrativa o sostitutiva per i dipendenti dagli enti pubblici non economici » (5319) *Parere delle Commissioni I e V.*

**Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 354 del 14 ottobre 1998 (doc. VII, n. 613), con lettera in data 22 ottobre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che « sono stati » sottoposti a misure di sicurezza personali;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, lettera *t*), della legge 13 giugno 1991, n. 190

(Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la medesima ordinanza;

n. 355 del 14 ottobre 1998 (doc. VII, n. 614), con lettera in data 22 ottobre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Puglia riapprovata il 17 giugno 1997, recante « Applicazione dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ».

n. 356 del 14 ottobre 1998 (doc. VII, n. 615), con lettera in data 22 ottobre 1998, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5 (Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del Consiglio regionale);

n. 357 del 14 ottobre 1998 (doc. VII, n. 616), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 1, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia) convertito, con modificazioni, in legge 31 maggio 1995, n. 206, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 118, primo comma, e 128 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

Commissione I (doc. VII, n. 615);

Commissione VIII (doc. VII, n. 616);

Commissioni I e VI (doc. VII, n. 614);

Commissioni II e IX (doc. VII, n. 613).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 29 ottobre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea NICCOLINI n. 9/4570/5, concernente il coinvolgimento della Comunità europea nella risoluzione delle problematiche balcaniche, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nel *l'Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3508 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1998, N. 324, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (APPROVATO DAL SENATO) (5315)

(A.C. 5315 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO**

All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. che per ragioni di servizio risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dei precedenti commi avverrà in ogni caso con un preavviso di sei mesi».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. non si applicano, fino al 1° gennaio 2002, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nella parte in cui consentono il mantenimento in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio per il pensionamento di vecchiaia.

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 sia già iniziato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro sono risolti dalla stessa data.

3. Il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al Fondo pensioni di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, può optare per il trasferimento della posizione assicurativa, accreditata presso il suddetto Fondo, nell'as-

sicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5315 — sezione 2)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Boghetta.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. La seguente normativa ha efficacia esclusivamente nei confronti dei lavoratori che risultano essere in esubero e per il numero che sarà concordato tra le Ferrovie dello Stato S.P.A. e le organizzazioni sindacali di categoria.

1. 120. Michielon, Paolo Colombo.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: nei confronti con la seguente: Ai.

1. 3. Boghetta.

Al comma 1, dopo le parole: dipendenti delle Ferrovie dello Stato Spa aggiungere le seguenti: risultanti eccedentari rispetto al processo produttivo.

1. 4. Duca, Eduardo Bruno, Strambi.

Al comma 1 dopo le parole: dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.A. aggiungere le seguenti: che abbiano 37 anni effettivi di servizio.

1. 38. Polizzi, Gazzara.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 1° gennaio 2002 con le seguenti: fino al 1° gennaio 1999.

1. 7. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: fino al 1° gennaio 2002 con le seguenti: fino al 1° gennaio 2001.

1. 5. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: il mantenimento con le seguenti: la permanenza.

1. 6. Boghetta.

Al comma 1, sostituire le parole: per il con le seguenti: ai fini del.

1. 10. Boghetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono eccedentari i lavoratori che occupano posti in esubero come risultanti dall'esito della trattativa azienda-sindacati e per i quali non è prevista la copertura del posto stesso mediante trasferimento, assunzione o avanzamento di categoria di altri dipendenti.

1. 8. Duca.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Il comma 1, articolo 1 della presente legge e applicabile solo ai lavoratori ritenuti in esubero ai sensi del comma 6, articolo 59 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 9. Boghetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza del sistema ferroviario i lavoratori dei settori inerenti la sicurezza, quali la circolazione, la manutenzione del materiale rotabile e la manutenzione dell'infrastruttura, devono essere assunti a tempo indeterminato.

1. 12. Boghetta.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Ai fini dello sviluppo e del rilancio dell'efficienza del sistema ferroviario e, in particolare, al fine di tutelare la sicurezza del sistema stesso, l'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è applicabile solo in seguito al raggiungimento di accordi sindacali a livello territoriale. Le carenze di organico individuate devono essere ripianate con nuove assunzioni da effettuarsi a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 13. Boghetta.

Sopprimere il comma 2.

1. 14. Boghetta.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi in cui il mantenimento in servizio a domanda sia stato conseguito in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, i rapporti di lavoro continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui al comma 1.

1. 39. Gazzara, Taborelli, Santori, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Colombini.

Al comma 2 sostituire le parole: nei casi con la seguente: qualora

1. 18. Boghetta.

Al comma 2 sopprimere la parola: già

1. 15. Boghetta.

Al comma 2 sostituire le parole: dalla stessa data con le seguenti: dal mese successivo

1. 16. Boghetta.

Al comma 2 sostituire le parole: dalla stessa data con le seguenti: dal giorno successivo

1. 17. Boghetta.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-ter. È fatto salvo il progetto di ristrutturazione delle società Ferrovie dello Stato Spa, confermato dall'accordo del 21 maggio 1998, recepito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e ribadito, in sede di successivo accordo del 6 agosto 1998, laddove si intendano attuare i programmi di risoluzione volontaria ed incentivata dal rapporto di lavoro.

1. 40. Gazzara, Taborelli, Santori, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Colombini.

Sopprimere il comma 2-bis.

1. 19. Boghetta.

Al comma 2-bis sopprimere le parole: per ragioni di servizio.

1. 20. Boghetta.

Al comma 2-bis sopprimere la parola: permanentemente.

1. 21. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire le parole: in territorio estero con le seguenti: fuori dal territorio nazionale.

1. 22. Boghetta.

Al comma 2-bis sopprimere le parole: di confine con l'Italia.

1. 23. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire la parola: risoluzione con la seguente: cessazione.

1. 24. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire le parole: dei precedenti commi con le seguenti del presente articolo.

1. 25. Boghetta.

Al comma 2-bis sopprimere le parole: in ogni caso.

1. 26. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: diciotto mesi.

1. 27. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

1. 28. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dieci mesi.

1. 29. Boghetta.

Al comma 2-bis sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

1. 30. Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***1. 31.** Boghetta.

Sopprimere il comma 3.

***1. 14.** Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 3, dopo le parole: iscritto al aggiungere le seguenti: e non iscritto al.

1. 32. Boghetta.

Al comma 3, sopprimere le parole: civili e militari.

1. 33. Boghetta.

Al comma 3, sostituire le parole: optare per con la seguente: richiedere.

1. 34. Boghetta.

Al comma 3, sopprimere la parola: accreditata.

1. 35. Boghetta.

Al comma 3, sostituire le parole: le disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 con le seguenti: le normative vigenti.

1. 36. Boghetta.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: anche quando vanti l'iscrizione al solo Fondo pensioni.

1. 16. Michielon, Paolo Colombo.

Al comma 3, sostituire le parole: quando vanti l'iscrizione con le seguenti: in presenza dell'iscrizione.

1. 37. Boghetta.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Quanto previsto al comma 3 si estende a tutti i lavoratori dipendenti che sono inquadrati in base all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

1. 17. Michielon, Paolo Colombo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Allo scopo di determinare le dotazioni organiche necessarie le norme previste all'articolo 1 della presente legge devono essere precedute dall'adozione da parte del Governo di un documento di indirizzo, da sottoporre al parere del Parlamento, in cui siano individuate le linee del nuovo Piano d'impresa e della divisionalizzazione.

1. 01. Boghetta.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Norme transitorie).

1. Al fine di evitare che il processo di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato SpA comporti sperequazione sul trattamento di quiescenza del personale dipendente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 2008, - anno di entrata a regime della riforma del sistema pensionistico di cui alla legge n. 335/1995, come modificata dalla Legge n. 449/1997 - per il personale dipendente dalle FS SpA la pensione sarà calcolata in proporzione agli anni lavorativi effettivamente svolti, indipendentemente dalle motivazioni che inducono al collocamento a riposo.

1. 03. Michielon.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3299 — DELEGA AL GOVERNO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E PER L'ADOZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 (APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E MODIFICATO DAL SENATO) (4230)

(A.C. 4230 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni modificative e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle competenze trasferite alle regioni con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, il Governo acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, nonché della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta giorni ed entro trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Il parere della

Conferenza unificata è immediatamente trasmesso alle Commissioni parlamentari predette. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, per le parti aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro e sul rapporto di impiego nonché sull'età pensionabile, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

4. L'esercizio della delega di cui alla presente legge non comporta complessivamente oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2 dopo la parola: Regioni aggiungere le seguenti: e alle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 8. Massidda.

Al comma 3 ultimo periodo sopprimere le parole: nonché sull'età pensionabile.

* **1. 7.** Massidda.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: nonché sull'età pensionabile.

* **1. 1.** Conti.

Al comma 3 in fine aggiungere le parole: delle categorie interessate.

1. 3. Calderoli, Cè.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Vendita della società Elsig Bailey da parte della Finmeccanica).

GIOVINE. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la privatizzazione delle aziende IRI-Finmeccanica si sta di fatto svolgendo fuori dal controllo del Parlamento, come testimoniato anche da diversi atti di sindacato ispettivo;

ritardi e mancanza di trasparenza da parte del *management* di società a prevalente capitale pubblico stanno provocando seri danni al patrimonio finanziario e tecnologico italiano;

l'azionista pubblico ha più volte dichiarato che non intende interferire con le decisioni del *management*;

mercoledì 14 ottobre 1998 Finmeccanica ha annunciato la vendita di Elsig Bailey Process Automation (EBPA) all'ABB-Asea Brown Boverl sulla base di una valutazione complessiva di 3550 miliardi, allo scopo di ridurre l'indebitamento del gruppo di circa 1000 miliardi, con consistenti benefici per i soci di minoranza della società;

la vendita in questione è stata perfezionata e annunciata nella settimana successiva alla crisi del governo Prodi e precedente la formazione del governo D'Alema;

la SEC (Security Exchange Commission), che controlla i mercati finanziari

degli Stati Uniti, ha aperto una procedura per sospetto di « insider trading » nell'operazione IRI-ABB, in quanto si sarebbero assicurati esorbitanti quanto illeciti benefici a non ancora definite « società svizzere » di gestione di patrimoni —:

se il Governo, certamente a conoscenza di quanto sopra esposto, una volta informato dei particolari esecutivi della vendita di EBPA, abbia vigilato sull'operazione (congruità della cifra pattuita, segretezza delle informazioni ad essa connesse), informando il Parlamento sulle diverse fasi di privatizzazione delle partecipazioni statali nell'industria italiana. (3-03003)

(3 novembre 1998).

NESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quali siano state le ragioni per le quali Finmeccanica ha venduto la società Elsig Bailey di New York, quanto abbia incassato Finmeccanica e per quali ragioni non sia stata presa in considerazione l'offerta di un gruppo di banche italiane. (3-03007)

(3 novembre 1998).

(Sezione 2 – Sviluppo e occupazione nel Mezzogiorno).

BOCCIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nei primi due anni di legislatura c'è stato un significativo passo avanti nel pro-

cesso di risanamento dei conti pubblici ed è stata vinta la sfida dell'ingresso nell'Euro, il tutto mantenendo un'adeguata crescita economica;

questi risultati sono stati conseguiti grazie anche al contributo degli italiani e ad un rinato « spirito pubblico »;

il Governo, ora, affronta la sfida dello sviluppo e dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, in un momento nel quale il quadro degli indicatori non è proprio favorevole e si registra un certo ristagno dell'attività economica, tanto che si è abbassata di ben sette punti la previsione dell'espansione del prodotto interno;

nella manovra economico-finanziaria per il 1999 sono esposte le linee per fronteggiare la situazione e perseguire gli obiettivi —:

quali impegni siano richiesti al mondo produttivo, ai lavoratori, alle forze sociali, ai giovani, agli amministratori locali, agli italiani tutti, affinché, anche ora, concorrano in modo operoso a vincere anche questa grande sfida. (3-03004)

(3 novembre 1998).

(Sezione 3 — Riforma della legge elettorale).

ARMAROLI, SELVA, BENEDETTI VALENTINI, ANEDDA, COLA e MIGLIORI. — *Al Ministro per le riforme istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

il Polo, per bocca dell'onorevole Silvio Berlusconi, si dichiara disponibile a una riforma elettorale che consolidi il bipolarismo, restituisca lo scettro al popolo, eviti brogli e trasformismo;

il Ministro per le riforme istituzionali, in una intervista apparsa sul *Corriere della Sera* di lunedì 2 novembre 1998, dopo aver sottolineato che il Governo, pur non presentando una sua iniziativa legislativa in tema di riforma elettorale, dialogherà con il Parlamento, ha rilevato: « Abbiamo po-

tuto verificare che sui fini esiste, fra noi e l'opposizione, una larga convergenza » —:

quali siano, a suo avviso, i fini sui quali esisterebbe tra maggioranza e opposizione una larga convergenza e, in particolare, se tutti i segmenti della variopinta maggioranza di Governo concordino, a suo giudizio, con le finalità enunciate con chiarezza dal Polo in questi ultimi giorni, visto e considerato che la nascita di questo Governo ha indebolito il bipolarismo, è avvenuta senza che il popolo sovrano abbia avuto la possibilità di esprimersi e ha esaltato le manovre trasformistiche di antica memoria;

come concili una legge elettorale a doppio turno di collegio, che dovrebbe essere varata al più presto per scongiurare il referendum, con la elezione popolare diretta del Capo del Governo, che richiede invece tempi lunghi, in quanto essa comporta una revisione dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

(3-02999)

(3 novembre 1998).

(Sezione 4 — Passaggio alle regioni Valle d'Aosta e Piemonte della linea ferroviaria Chivasso-Aosta).

CAVERI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è in scadenza la convenzione che assegna la gestione della linea Chivasso-Aosta al Genio Ferrovieri, che deve lasciare la tratta, secondo quanto disposto dalla convenzione stessa e come auspicato in atti del Parlamento e in documenti delle autonomie locali interessate;

si richiedono anche ulteriori ammodernamenti della linea e si attende di comprendere le modalità della cessione della linea a Valle d'Aosta e Piemonte, come desumibile dal decreto legislativo sul trasporto locale —:

con quali tempi e quali modalità avverrà la smobilitazione, se siano previsti

sulla linea altri lavori di modernizzazione (quali l'elettrificazione) e con quali tempi e quali modalità dovrà avvenire il passaggio della Chivasso-Aosta-Pré Saint-Didier alle regioni nelle parti di rispettivo interesse.

(3-03000)

(3 novembre 1998).

(Sezione 5 - Tutela della sicurezza dei minori vittime di atti di pedofilia).

SBARBATI, MANCA e MAZZOCCHIN.
— Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la già dolorosa vicenda, risalente al giugno del 1996, che aveva coinvolto alcuni bambini del vecchio quartiere spagnolo dell'Albergheria a Palermo, costretti da un gruppo di pedofili a fare parte di uno squallido giro legato allo sfruttamento dei minori, ha avuto, come si è appreso dagli organi di informazione, un vergognoso strascico;

le sevizie a cui è stato sottoposto, a due passi dalla stazione di Palermo, il bambino di nove anni nell'agosto scorso, dopo che aveva coraggiosamente testimoniato in aula contro il gruppo di violentatori, oltre a determinare un naturale sdegno pongono gravi interrogativi su come vengono protette le vittime di tanta violenza e sull'indifferenza di coloro che, pur assistendo a simile episodio, si sono ben guardati dall'intervenire;

questo bambino che, nonostante la giovane età, aveva avuto il coraggio di rompere il muro di omertà, testimoniando in un'aula di tribunale, superando, probabilmente, enormi difficoltà nel ripercorrere tutto ciò che aveva subito, è stato costretto a sopportare, per una seconda volta, le violenze da due di quegli squallidi individui che aveva accusato;

a questo si aggiunge la realtà sociale in cui il bambino deve vivere, con i violentatori in libertà condizionata nello stesso quartiere e nello stesso condominio, in un clima che rischia di distruggere il suo equilibrio psicofisico;

la gravità della situazione rivela che non sono state predisposte misure di sicurezza tali da garantire la incolumità dei bambini vittime della brutalità di questo gruppo di pedofili, di cui si sospettano addirittura collegamenti con la criminalità internazionale degli sfruttatori di minori —:

come si intenda agire per prevenire simili ritorsioni e violenze coinvolgendo le forze dell'ordine, così come anche tutti i servizi sociali del territorio, onde restituire alle vittime di tali soprusi il diritto a vivere normalmente la loro vita per quanto è possibile. (3-03001)

(3 novembre 1998).

(Sezione 6 - Incidenti tra manifestanti e polizia accaduti a San Donà di Piave).

CAVALIERE, FONTANINI, BOSCO e PITTINO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

venerdì 30 ottobre 1998 a San Donà di Piave, alcuni aderenti all'associazione di imprenditori LIFE sono stati feriti a manganellate da poliziotti in servizio di ordine pubblico alla manifestazione preventivamente autorizzata dalla stessa LIFE;

scopo di tale manifestazione era consegnare un documento di protesta al comandante della Guardia di Finanza di San Donà di Piave, ritenuto responsabile degli incidenti del 16 ottobre scorso a Torre di Mosto, in cui rimasero feriti la moglie e il figlio di un imprenditore che avevano eccepito sulla regolarità di un controllo disposto sulla loro azienda;

i poliziotti, già in assetto antisommossa, fatto che, ad avviso dell'interrogante, la dice lunga sulle intenzioni, si sono posti a sbarrare la strada agli imprenditori per contrastare il loro intento di raggiungere la caserma della Guardia di Finanza;

i manifestanti hanno continuato la loro marcia attraverso lo sbarramento con le mani alzate, ed è a questo punto che alcuni poliziotti si sono scagliati con inau-

dita ferocia accanendosi con i loro man-
ganelli contro i primi uomini della LIFE,
ferendone alcuni —:

se non ritenga opportuno rimuovere
il responsabile in campo delle operazioni
di quel giorno per scarsa attitudine al
comando, a meno che i suoi uomini, ag-
gredendo i manifestanti, non rispondessero
a precisi ordini, e se non ritenga di dover
allontanare dal corpo della Polizia quegli
uomini che, come risulta dai filmati, hanno
perso la testa, dando segno di scarsa pro-
fessionalità e di alto rischio di impiego in
azioni di ordine pubblico. (3-03002)

(3 novembre 1998).

**(Sezione 7 — Sicurezza sul lavoro nello
stabilimento Ilva di Taranto).**

CAMPATELLI e MALAGNINO. — *Al
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale.* — Per sapere:

quali iniziative il Governo intenda
assumere per ripristinare condizioni di si-
curezza nello stabilimento Ilva di Taranto
dove la scorsa settimana ha perso la vita
l'operaio Osvaldo Tafuri, dopo sedici ore di
lavoro continuato, e dove i lavoratori ven-
gono quotidianamente sottoposti a pres-
sioni fisiche e psicologiche insostenibili,

come dimostrato anche da indagini cono-
scitive parlamentari. (3-03005)

(3 novembre 1998).

**(Sezione 8 — Iniziativa a seguito della
sentenza della Corte costituzionale rela-
tiva all'articolo 513 del codice di proce-
dura penale).**

MIRAGLIA DEL GIUDICE. — *Al Mini-
stro di grazia e giustizia.* — Per sapere —
premessi che:

la Corte costituzionale ha accolto
buona parte delle eccezioni di incostitu-
zionalità presentate da vari giudici sull'ar-
ticolo 513 del codice di procedura penale,
riformato la scorsa primavera dal Parla-
mento, a grande maggioranza dei suoi
membri, per rendere più efficace il prin-
cipio del contraddittorio nel processo pe-
nale —:

quali iniziative il Governo intenda
adottare per ripristinare quel principio di
civiltà giuridica dato dall'effettività del
contraddittorio nel processo penale, che
emergeva dalla riformulazione dell'articolo
513 del codice di procedura penale varata
dal Parlamento la scorsa primavera.

(3-03006)

(3 novembre 1998).

INTERROGAZIONE

(Sezione 1 – Distribuzione sui treni Eurostar dei giornali « La Padania » e « Il sole delle Alpi »)

COMINO, BORGHEZIO, CALDEROLI e CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere – premesso che:

la spesa mensile per fornire i treni Eurostar dei giornali e dei settimanali di cui poi si fa distribuzione gratuita ai passeggeri è di oltre 250 milioni al mese;

mai *la Padania* e *Il sole delle Alpi* sono presenti nel novero di detti giornali;

la Padania e *Il sole delle Alpi* non vengono neppure inclusi nella rassegna stampa delle Ferrovie e del Ministero dei trasporti –:

se queste circostanze siano solo una coincidenza con il fatto che *la Padania* e *Il Sole delle Alpi* da mesi hanno iniziato una campagna stampa contro gli sprechi nelle Ferrovie, e cosa intendano fare il Ministro interrogato e il Presidente del Consiglio per far cessare questa assurda discriminazione. (3-02171)

(2 aprile 1998).